



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **38** Data: **23/04/2013**

OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICA.

Il giorno **23 Aprile 2013**, alle ore **11:30**, nella Residenza Municipale di Castrocara Terme e Terra del Sole, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
PIERACCINI LUIGI	Sindaco	S
SANZANI WILLIAM	Vice Sindaco	N
BIONDI QUINTO	Assessore	N
FABBRI IVAN	Assessore	S
PIEROTTI FEDERICA	Assessore	S

Partecipa il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il sig. **PIERACCINI LUIGI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per trattare la proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati :

- ❑ lo Statuto Comunale;
- ❑ la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30.03.2006 con la quale si approvava la nuova macrostruttura dell' Ente;
- ❑ la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24.06.2010 avente ad oggetto “Approvazione nuova dotazione organica”;
- ❑ la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 28.12.2010 di approvazione del Regolamento Comunale dell’ordinamento generale dei servizi ” come modificato da delibera di Giunta Comunale n. 07 del 22/01/2013;

Visto in particolare l' art.63 del regolamento sopracitato che testualmente recita:

“Art. 63 - Part-time

1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale l’Amministrazione può stabilire per ogni categoria i profili da ricoprire con rapporto a tempo parziale, nel rispetto del 25% della dotazione organica a tempo pieno, indicando eventualmente la tipologia del part-time e l’articolazione dell’orario. Qualora con il piano del fabbisogno non sia raggiunta l’intera percentuale i dipendenti possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro entro il limite dei posti residui secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di lavoro.

2. L’Ente può negare o rinviare la trasformazione del rapporto qualora, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, la trasformazione comporti pregiudizio alla funzionalità dell’Ente. È fatto salvo il diritto alla trasformazione per i dipendenti affetti da patologie oncologiche ai sensi dell’art. 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000.

3. L’orario di servizio del lavoratore part-time può variare da un minimo di 12 ore a un massimo di 30 ore settimanali.

Per particolari profili l’Ente, nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale, può stabilire ulteriori limitazioni all’accesso al tempo parziale in considerazione delle caratteristiche del servizio e dei programmi, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.”

Richiamato l’art. 58 della L. n. 662 D.L. 23/12/1996 come modificato dall’art. 73 del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008 che recita:

“La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall’amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro

competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

Visto altresì l'art. 4 del CCNL 14/09/2000 ed in particolare i commi 2 ed 11 sottoriportati:

“2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

11. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.”

Richiamata la decisione di Giunta assunta nella seduta del 09/04/2013 con la quale si esprime parere favorevole ad integrare il regolamento di organizzazione dell'Ente prevedendo come “gravi situazioni familiari” rispetto alle quali è elevabile il contingente sopracitato del 10% le seguenti ipotesi:

“a) dipendenti con invalidità non inferiore al 70% o cieco civile (decimista, ventemista , assoluto), sordomuto, portatore di handicap (art. 3, comma 1 o 3 L. n. 104/1992) attestate da una certificazione medica rilasciata ai sensi di legge dai competenti organi sanitari;

b) dipendenti che hanno l'esigenza di assistere familiari o conviventi risultanti dal proprio stato di famiglia con invalidità non inferiore al 70% o affetti da patologie attestate da certificazione medica rilasciata ai sensi di legge dai competenti organi sanitari .”

Visto che con nota prot. 5056 del 12/04/2013 è stato richiesto alle Organizzazioni sindacali parere sulla modifica al regolamento sopracitato;

Dato atto che con nota del 19/04/2013 assunta al protocollo dell' Ente al numero 5378 le Organizzazioni Sindacali hanno espresso parere favorevole alla proposta di modifica sopracitata;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da Farina D.ssa Annalisa Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 come modificato dall'art. 3, comma 1 lett. B del D. L. 174/2012 convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 come risulta dal fascicolo depositato nell'Ufficio Segreteria;

Con voto unanime espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la modifica dell' art 63 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi integrandolo con il comma 4) nella sottoriportata formulazione:

“

1. Il contingente del 25% di cui al comma 1) è elevato al 35% qualora l'istanza provenga da parte di:

a) dipendenti con invalidità non inferiore al 70% o cieco civile (decimista, ventemista, assoluto), sordomuto, portatore di handicap (art. 3, comma 1 o 3 L. n. 104/1992) attestate da una certificazione medica rilasciata ai sensi di legge dai competenti organi sanitari;

b) dipendenti che hanno l'esigenza di assistere familiari o conviventi risultanti dal proprio stato di famiglia con invalidità non inferiore al 70% o affetti da patologie attestate da certificazione medica rilasciata ai sensi di legge dai competenti organi sanitari.

“

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il verbale della sopraestesa deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

Il Presidente
PIERACCINI LUIGI

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

Num. Dell'Albo Pretorio

Copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi.

Lì _____

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

Certificato di pubblicazione ed esecutività della delibera della Giunta C. n. 38 del 23/04/2013

Visti gli art.124 e ss del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e visti gli atti d'ufficio, si certifica che detta deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Informatico del Comune per il sopraindicato periodo;
- è stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri;
- è stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ alla Prefettura.

La deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza;
- decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale
